

CAPPELLI RIOLO  
CALDERARO CRISOSTOMO  
DEL DIN & PARTNERS

# CRCCD NEWS

Maggio – Pt. 1  
2026



Studio Legale

## SOMMARIO

<b>AMMINISTRATIVO E DIRITTO DELLA CONCORRENZA.....</b>	<b>4</b>
1) Commissione Europea: in consultazione la nuova bozza delle Linee Guida sulle concentrazioni .....	4
2) Commissione Europea: adottato il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato per i settori colpiti dalla crisi legata al conflitto in Medio Oriente che sarà operativo sino al 31 dicembre 2026.....	4
3) TAR Campania: <i>in house providing</i> e ricorso all'affidamento di prestazioni a terzi.....	5
4) Consiglio di Stato: la presenza di un vincolo paesaggistico non assume rilievo ostativo qualora le opere abusive abbiano natura esclusivamente interna.....	5
5) Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana: in materia di lottizzazione abusiva è illegittima l'applicazione delle misure ablatorie in modo automatico nei confronti dell'acquirente sopravvenuto dell'area in questione .....	6
<b>FINANZA STRUTTURATA, CAPITAL MARKETS E FINTECH.....</b>	<b>7</b>
6) EBA: in consultazione le modifiche alle RTS relative all'attribuzione dei coefficienti di ponderazione del rischio alle esposizioni di credito specializzato nell'ambito dell'approccio basato sui criteri di classificazione prudenziale .....	7
<b>LAVORO .....</b>	<b>8</b>
7) Corte di Cassazione: sul mobbing in caso di continui richiami ingiustificati .....	8
8) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. 30 aprile 2026, n. 62 recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.....	8
<b>REAL ESTATE .....</b>	<b>10</b>
9) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il d.l. 7 maggio 2026, n. 66 contenente le disposizioni urgenti per il "Piano Casa" .....	10
<b>REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ASSICURATIVA .....</b>	<b>11</b>
10) ESMA, stress test fondi mercato monetario: semplificato l'aggiornamento dei parametri.....	11
11) Banca d'Italia, aggiornata e riorganizzata la guida all'attività di vigilanza prudenziale su banche e intermediari.....	11
12) ESMA semplifica gli oneri di segnalazione per i fondi .....	12
13) ESMA, in consultazione le linee guida sull'approvazione dei rating ESG.....	12
14) EBA, linee guida definitive sull'indipendenza delle autorità di vigilanza e la gestione dei conflitti di interesse ai sensi della CRD .....	13
15) EIOPA, presentati i progetti di standard tecnici sui collegi di risoluzione e i requisiti di segnalazione (IRRD) .....	13
16) FSB: linee guida su risanamento e risoluzione delle imprese assicurative .....	14

<b>RESTRUCTURING E PROCEDURE CONCORDATARIE.....</b>	<b>15</b>
17)EBA: modifica alle linee guida sulla definizione di default .....	15
<b>GIURISPRUDENZA.....</b>	<b>16</b>
18)Corte di Cassazione: sulla mancata pattuizione per iscritto di clausole contrattuali e onere della prova.....	16
19)Corte di Cassazione: la clausola di un contratto di fideiussione che deroga all'art. 1957, 1° comma, c.c. è vessatoria ove il garante sia un consumatore.....	17
<b>ALTRE NOTIZIE RILEVANTI.....</b>	<b>20</b>
20)Commissione UE: in consultazione i regolamenti delegati sugli standard di sostenibilità semplificati e volontari .....	20

### AMMINISTRATIVO E DIRITTO DELLA CONCORRENZA

#### 1) Commissione Europea: in consultazione la nuova bozza delle Linee Guida sulle concentrazioni

Il 30 aprile 2026, la Commissione europea ha posto in consultazione la bozza delle nuove Linee Guida sulle concentrazioni (*Draft Merger Guidelines*), destinate a sostituire le Linee Guida relative alle concentrazioni orizzontali del 2004 e a quelle non orizzontali del 2008, poiché ritenute non più adeguate nel mutato contesto geopolitico e commerciale, anche alla luce dell'evoluzione della prassi decisionale della Commissione europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La bozza propone un quadro analitico aggiornato che, pur confermando la centralità della tutela della concorrenza a beneficio di consumatori e mercati, integra nella valutazione delle operazioni elementi quali la scala industriale, la competitività globale, la capacità innovativa, la sostenibilità e la resilienza delle imprese. L'obiettivo dichiarato è offrire un contesto giuridicamente ed economicamente solido, esaustivo e duraturo, applicabile a tutti i settori economici.

La consultazione scritta sarà affiancata da un *workshop* tecnico con gli *stakeholder* in programma per il 10 giugno 2026, mentre lo studio economico sugli effetti dinamici delle concentrazioni – commissionato dalla stessa Commissione – sarà presentato a settembre. La finalizzazione delle nuove Linee Guida è attesa per il quarto trimestre del 2026.

La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 26 giugno 2026.

#### 2) Commissione Europea: adottato il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato per i settori colpiti dalla crisi legata al conflitto in Medio Oriente che sarà operativo sino al 31 dicembre 2026

In data 29 aprile 2026, la Commissione europea ha adottato un nuovo [quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato](#) volto a consentire agli Stati membri di sostenere le imprese maggiormente colpite dalla crisi in Medio Oriente e dal conseguente incremento dei costi energetici e delle materie prime.

Il quadro temporaneo, applicabile fino al 31 dicembre 2026, introduce misure di sostegno dedicate, in particolare, ai settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti e alle imprese energivore, prevedendo anche procedure semplificate per l'erogazione di aiuti di importo limitato. Durante il periodo di applicazione del quadro la Commissione ne rivedrà periodicamente il contenuto, la portata e la durata alla luce degli sviluppi in Medio Oriente e della situazione economica generale.

Sono previste dalla Commissione diverse forme di sostegno per le imprese attive nei settori dell'agricoltura, della pesca e dei trasporti; il quadro, inoltre, comprende un adeguamento temporaneo della disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita, per far fronte all'aumento dei costi relativi all'energia elettrica.

Resta fermo l'obbligo di notifica delle misure nazionali alla Commissione, che ha tuttavia annunciato un iter autorizzativo accelerato.

### **3) TAR Campania: *in house providing* e ricorso all'affidamento di prestazioni a terzi**

Con la sentenza n. 742/2026, pubblicata in data 20 aprile 2026, il TAR Campania – Salerno ha chiarito che il modello dell'*in house providing* non richiede necessariamente che la società affidataria esegua integralmente il servizio mediante proprie risorse umane e strumentali. È pertanto ammesso l'affidamento a terzi di specifiche prestazioni, purché i relativi operatori siano selezionati nel rispetto dei principi di evidenza pubblica.

Infatti, se l'impresa privata che concorre a una procedura di gara può liberamente individuare il proprio subappaltatore, in quanto l'efficienza dell'affidamento è assicurata dall'applicazione dei criteri di gestione imprenditoriale nel contesto della concorrenza di mercato, nel caso della società *in house*, invece, tali criteri non sono sufficienti alla corretta gestione di risorse, in ultima analisi, pubbliche, con la conseguenza che la scelta del subappaltatore deve eseguire le regole pubblicistiche.

Il TAR ha, inoltre, precisato che la responsabilità dell'esecuzione del servizio resta in capo alla società *in house*, la quale mantiene un ruolo di coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività esternalizzate, assicurando il corretto ed efficiente svolgimento del servizio complessivamente affidato.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

### **4) Consiglio di Stato: la presenza di un vincolo paesaggistico non assume rilievo ostativo qualora le opere abusive abbiano natura esclusivamente interna**

Con sentenza n. 2993/2026, pubblicata il 15 aprile 2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla possibilità di sanare un'opera edilizia abusiva realizzata in un'area soggetta a vincoli paesaggistici.

Richiamando la pregressa giurisprudenza amministrativa, che aveva chiarito come la disciplina sul c.d. "terzo condono" fosse applicabile alle opere abusivamente realizzate in aree vincolate solo se le stesse potessero essere qualificate come "opere minori", i Giudici – per quanto attiene alle aree gravate da vincoli di natura paesaggistica – hanno ulteriormente chiarito che, in tali casi, le Amministrazioni debbono altresì considerare se l'intervento in questione sia effettivamente idoneo a determinare un impatto pregiudizievole rispetto al contesto paesaggistico in cui lo stesso si inserisce.

Infatti, secondo il Consiglio di Stato, qualora le opere realizzate abusivamente abbiano natura esclusivamente interna e dunque non visibile dall'esterno, non può configurarsi in concreto alcun pregiudizio in termini paesaggistici.

Pertanto, qualora venga avanzata domanda per la sanatoria di un'opera abusiva ricadente in un'area gravata da vincoli paesaggistici e la stessa di configuri alla stregua di un'“opera minore” e abbia valenza soltanto interna, l'applicabilità della disciplina della sanatoria di cui al c.d. “terzo condono” è legittima purché tali circostanze vengano debitamente attestate dal soggetto richiedente e non vengano contestate da parte dell'Amministrazione.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

### **5) Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana: in materia di lottizzazione abusiva è illegittima l'applicazione delle misure ablatorie in modo automatico nei confronti dell'acquirente sopravvenuto dell'area in questione**

Con la sentenza n. 246/2026, pubblicata in data 14 aprile 2026, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affrontato il tema dei limiti dei poteri repressivi dei Comuni in materia di lottizzazione abusiva e della tutela degli acquirenti in buona fede.

*In primo luogo, viene fornito un chiarimento sull'istituto della lottizzazione abusiva, il quale “si colloca nel punto di massimo attrito tra tre ordini di esigenze: da un lato, la tutela pubblica della pianificazione e del governo del territorio, bene primario e non disponibile; dall'altro, la disciplina della circolazione immobiliare, che l'ordinamento costruisce attorno alla forma pubblica, alla pubblicità legale, agli obblighi documentali e agli strumenti di conoscibilità del rischio urbanistico, a fini di garanzia della generale sicurezza del commercio giuridico; dall'altro ancora, il complesso delle garanzie procedurali e sostanziali, oggi inevitabilmente lette anche alla luce del sistema multilivello convenzionale e costituzionale, che si impongono allorché la reazione dell'ordinamento, anziché arrestarsi a misure interdittive o ripristinatorie classiche, tenda a proiettarsi verso un esito ablatorio, nella forma dell'acquisizione gratuita o, nel diverso circuito, della confisca”.*

In particolare, la decisione ribadisce che l'amministrazione non può applicare automaticamente le misure sanzionatorie previste dal Testo Unico Edilizia senza prima garantire il rispetto delle regole del procedimento amministrativo; il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti coinvolti, consentendo loro di partecipare e di far valere le proprie difese.

Il giudice amministrativo sottolinea, inoltre, la necessità di distinguere la posizione di eventuali responsabili dell'abuso da quella dei terzi che abbiano acquistato l'immobile senza consapevolezza dell'illecito urbanistico. In tali ultimi casi, assumono ulteriore rilievo la buona fede e l'affidamento del soggetto terzo, che impongono alla pubblica amministrazione un onere rafforzato di istruttoria e di motivazione quando l'azione pubblica tenda allo spossessamento del bene in capo al terzo sopravvenuto.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

**FINANZA STRUTTURATA, CAPITAL MARKETS E FINTECH**

**6) EBA: in consultazione le modifiche alle RTS relative all'attribuzione dei coefficienti di ponderazione del rischio alle esposizioni di credito specializzato nell'ambito dell'approccio basato sui criteri di classificazione prudenziale**

In data 7 maggio 2026, la *European Banking Authority* ("EBA") ha avviato una consultazione pubblica sulle modifiche al Regolamento delegato (UE) 2021/598, recante le norme tecniche di regolamentazione ("RTS") sull'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati nell'ambito dell'approccio basato sui criteri di classificazione prudenziale (*Supervisory Slotting Criteria Approach* - "SSCA"), elaborato in attuazione dell'art. 153, par. 9, del Regolamento (UE) 2013/575 ("CRR").

In particolare, le modifiche proposte da EBA sono volte a:

- allineare il Regolamento delegato alle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1623 ("CRR 3");
- inserire nelle RTS specifici riferimenti ai fattori ESG, per chiarire come prendere in considerazione tali fattori nell'applicazione dei criteri di classificazione prudenziale; e
- migliorare l'applicazione semplificata e armonizzata dei criteri di valutazione.

Con tali modifiche, l'EBA mira a garantire un trattamento prudenziale coerente e solido delle esposizioni di credito specializzato nell'ambito dell'SSCA in tutta l'Unione, a sostegno di una sana gestione del rischio e della stabilità finanziaria.

La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 7 agosto 2026.

## LAVORO

**7) Corte di Cassazione: sul mobbing in caso di continui richiami ingiustificati**

Con la sentenza n. 12547, pubblicata in data 4 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha confermato che l'attuazione di controlli particolarmente insistenti ed ingiustificati da parte del datore di lavoro può rilevare, insieme ad altre condotte, ai fini della configurazione di una fattispecie di *mobbing*.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza di un'ipotesi di *mobbing* nel caso comportamenti di carattere persecutorio, motivati da un intento vessatorio e tenuti in modo sistematico e prolungato nel tempo da parte di un superiore nei confronti di un lavoratore dipendente. Nello specifico, considerato l'insieme delle condotte tenute dai superiori nei confronti del dipendente, tutte connotate dal necessario *animus nocendi* e consistenti in un'ingiustificata ed eccessiva attività di controllo, in una sistematica disparità di trattamento rispetto ai colleghi, in continui e immotivati richiami, nell'immotivata negazione di permessi oltre che nell'accertato demansionamento, risulta secondo la Suprema Corte rispettata la nozione di *mobbing*.

Per consultare il testo del provvedimento clicca [qui](#).

**8) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. 30 aprile 2026, n. 62 recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale**

In data 30 aprile 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [d.l. 30 aprile 2026, n. 62](#), recante “*Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale*”, entrato in vigore il 1 maggio 2026.

Il provvedimento si articola lungo tre direttrici principali:

- **incentivi all'occupazione:** sono previsti esoneri contributivi per l'assunzione di donne, giovani e disoccupati nella c.d. Zona economica speciale per il Mezzogiorno. Il decreto prevede inoltre l'esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati riconosciuto ai datori di lavoro che, nel periodo 1° agosto – 31 dicembre 2026, stabilizzino con contratto a tempo indeterminato rapporti a termine di durata non superiore a 12 mesi – instaurati entro il 30 aprile 2026 – con lavoratori under 35 privi di precedenti esperienze di lavoro subordinato stabile;
- **salario giusto:** si definisce il concetto di “salario giusto” ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della Costituzione, con un rimando al “trattamento economico complessivo” previsto dai contratti collettivi nazionali “*stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro*”. L'accesso ai benefici previsti dal decreto viene espressamente subordinato all'applicazione di tale standard retributivo; e

- contrasto al caporalato digitale: il decreto interviene in particolare sui criteri di qualificazione del rapporto di lavoro mediante piattaforma digitale, stabilendo che quest'ultimo si presume di natura subordinata, salvo prova contraria, quando emergono indici di controllo o di eterodirezione esercitati anche mediante gestione algoritmica. Vengono inoltre potenziati gli obblighi di trasparenza e i meccanismi di vigilanza a carico degli operatori digitali.

## REAL ESTATE

**9) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il d.l. 7 maggio 2026, n. 66 contenente le disposizioni urgenti per il “Piano Casa”**

In data 7 maggio 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. 7 maggio 2026, n. 66, il c.d. “Piano Casa”. Il decreto introduce un intervento organico volto al recupero e alla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con un focus sulla rigenerazione urbana e sull’incremento dell’offerta abitativa a canoni calmierati.

Il decreto – al fine di fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani e degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie e dei genitori separati, ovvero a realizzare modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (*senior cohousing*) e di coabitazione intergenerazionale (*cohousing* intergenerazionale) – contiene misure straordinarie per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non redditizi e non in uso e progetti di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, con l’obiettivo di incrementare l’offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili.

In particolare, il decreto prevede, *inter alia*, un programma straordinario di recupero di alloggi pubblici inutilizzati o non conformi agli standard, destinati a essere reimmessi sul mercato tramite locazioni o cessioni agevolate. La ricognizione degli immobili è affidata a un commissario straordinario che individuerà le strutture interessate, operando in raccordo con enti locali e società pubbliche. Sono, inoltre introdotte semplificazioni amministrative: per gli interventi di recupero del patrimonio pubblico si applica la conferenza di servizi semplificata, con termini ridotti (30 giorni, ovvero 40 in presenza di vincoli) e meccanismi di accelerazione procedimentale. Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia e di demolizione e ricostruzione è ammesso il ricorso alla SCIA.

Il decreto è entrato in vigore l’8 maggio 2026.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ASSICURATIVA

**10) ESMA, stress test fondi mercato monetario: semplificato l'aggiornamento dei parametri**

In data 5 maggio 2026, la *European Securities and Markets Authority* ("ESMA") ha avviato una consultazione pubblica su un nuovo approccio per l'aggiornamento dei parametri relativi agli scenari di stress test previsti nell'ambito del quadro normativo sui fondi del mercato monetario (*money market funds*, "MMF") di cui al Regolamento (UE) 2017/1131 ("Regolamento MMF").

In particolare, ESMA – al fine di semplificare il processo di aggiornamento delle linee guida sugli stress test e migliorarne l'accessibilità - propone di sostituire l'attuale meccanismo, che prevede l'aggiornamento annuale di tali linee guida da parte dell'ESMA, con una pubblicazione annuale online dei parametri di riferimento. In base all'approccio proposto, le linee guida continuerebbero a definire il quadro e la metodologia di riferimento per gli stress test, mentre il sito web dell'ESMA fungerebbe da punto di accesso unico per i parametri aggiornati, consentendo agli operatori di mercato di applicare tali nuovi parametri immediatamente dopo la relativa approvazione.

La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 6 agosto 2026.

**11) Banca d'Italia, aggiornata e riorganizzata la guida all'attività di vigilanza prudenziale su banche e intermediari**

In data 5 maggio 2026, la Banca d'Italia ha pubblicato il 17° [aggiornamento](#) della Circolare n. 269 del 7 maggio 2008, recante la Guida per l'attività di vigilanza, nell'ambito del più ampio processo di semplificazione del quadro di vigilanza prudenziale sulle banche e sugli intermediari non bancari vigilati.

La principale novità introdotta consiste in una nuova struttura della Guida, articolata in cinque moduli tematici dedicati, rispettivamente, a:

- processo di revisione e valutazione prudenziale (*SREP*);
- attività ispettiva;
- azione di vigilanza e procedure sanzionatorie;
- procedimenti amministrativi; e
- organizzazione e coordinamento.

Ciascun modulo è a sua volta suddiviso in tre livelli di approfondimento: il livello 1 illustra i principi generali; il livello 2 raccoglie gli aspetti più analitici relativi alle metodologie e ai processi di vigilanza; il livello 3 comprende gli allegati tecnici di carattere più operativo.

La Banca d'Italia ha comunicato che valuterà possibili ampliamenti della versione pubblica della Guida, la condivisione di ulteriori iniziative di semplificazione dei processi e delle metodologie, nonché lo sviluppo di ulteriori funzionalità per la ricerca e l'accesso ai contenuti.

### 12) ESMA semplifica gli oneri di segnalazione per i fondi

In data 4 maggio 2026, la *European Securities and Markets Authority* ("ESMA"), nell'ambito del più ampio programma di semplificazione e riduzione degli oneri di segnalazione avviato nel 2025, ha pubblicato un [report](#) sulla raccolta integrata dei dati relativi ai fondi.

In particolare, nel report, elaborato in attuazione degli artt. 69-bis della Direttiva (UE) 2011/61 ("Direttiva AIFMD") e 20-bis della Direttiva (CE) 2009/65 ("Direttiva UCITS"), l'ESMA ha delineato una transizione dalla rendicontazione nazionale frammentata ad un quadro comune di rendicontazione europeo incentrato su un modello di rendicontazione comune e unico progettato in modo tale da rimanere proporzionato alle diverse dimensioni dei fondi e alle diverse strategie di investimento, soddisfacendo al contempo le esigenze di vigilanza. L'obiettivo dell'ESMA è quello di ridurre le duplicazioni, migliorare la coerenza dei dati e potenziarne l'utilizzabilità per le autorità. A tal fine, l'ESMA propone un modello operativo ibrido, in base al quale la convalida, l'archiviazione e l'analisi dei dati saranno organizzate a livello europeo, mentre la raccolta dei dati rimarrà a livello nazionale.

### 13) ESMA, in consultazione le linee guida sull'approvazione dei rating ESG

In data 29 aprile 2026, la *European Securities and Markets Authority* ("ESMA") ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di linee guida in materia di approvazione dei *rating* ESG non-UE, elaborate in attuazione del Regolamento (UE) 2024/3005 sulla trasparenza e l'integrità delle attività di *rating* ambientale, sociale e di governance (il "**Regolamento ESG Ratings**").

Il Regolamento ESG Ratings istituisce un quadro normativo per i fornitori di *rating* ESG nell'Unione europea e include specifiche disposizioni che definiscono le modalità con cui i fornitori di *rating* ESG stabiliti nell'Unione possono convalidare *rating* elaborati da soggetti stabiliti al di fuori della stessa, al fine di garantire l'integrità del mercato e la tutela degli investitori.

Le linee guida oggetto di consultazione mirano a supportare l'applicazione uniforme del regime di approvazione, fornendo, in particolare, indicazioni sulle informazioni che i fornitori di *rating* ESG sono tenuti a presentare nell'ambito della relativa domanda di approvazione. Attraverso la consultazione, ESMA intende raccogliere contributi volti a garantire che le linee guida siano chiare, proporzionate e applicabili nella pratica, in linea con gli obiettivi del Regolamento ESG Ratings.

La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 29 maggio 2026.

**14) EBA, linee guida definitive sull'indipendenza delle autorità di vigilanza e la gestione dei conflitti di interesse ai sensi della CRD**

In data 28 aprile 2026, la *European Banking Authority* (“EBA”) ha pubblicato le Linee Guida definitive sull'indipendenza della vigilanza ai sensi della Direttiva (UE) 2013/36 (*Capital Requirements Directive*, “CRD”), elaborate ai sensi dell'art. 4 *bis*, par. 9, della medesima Direttiva.

Le Linee Guida chiariscono le disposizioni che le autorità competenti devono adottare per prevenire e gestire i conflitti di interesse coinvolgenti il proprio personale e i membri degli organi di governance. In particolare, le Linee Guida:

- stabiliscono standard minimi armonizzati per la presentazione e la valutazione delle dichiarazioni di interesse prima dell'assunzione su base annuale e *ad hoc*;
- introducono requisiti procedurali armonizzati per la vendita o la cessione di strumenti finanziari che possano dare origine a conflitti di interesse, specificando altresì il divieto di negoziazione previsto dalla CRD;
- definiscono procedure e criteri di valutazione per la determinazione della durata dei c.d. periodi di “raffreddamento” (c.d. *cooling-off*), garantendo un approccio proporzionato e coerente in tutta l'UE nei casi in cui le legislazioni nazionali prevedano periodi superiori al minimo stabilito dalla CRD.

**15) EIOPA, presentati i progetti di standard tecnici sui collegi di risoluzione e i requisiti di segnalazione (IRR)**

In data 24 aprile 2026, la *European Insurance and Occupational Pensions Authority* (“EIOPA”) ha trasmesso alla Commissione europea due progetti di standard tecnici a supporto dell'implementazione della Direttiva (UE) 2025/2169 in materia di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione (*Insurance Recovery and Resolution Directive*, “IRR”), la cui operatività è prevista a partire dal 2027.

Il [primo progetto](#) definisce le norme tecniche regolamentari (“RTS”) sul funzionamento dei collegi di risoluzione, ossia i collegi preposti al coordinamento delle attività di risoluzione dei gruppi assicurativi. Gli RTS definiscono le modalità operative dei collegi, con particolare riferimento alla collaborazione nella predisposizione dei piani di risoluzione, alla valutazione della risolvibilità dei gruppi e alla gestione degli impedimenti sostanziali a tale risolvibilità, nonché i principi di *governance* applicabili nella risoluzione di gruppi transfrontalieri.

Il [secondo progetto](#) riguarda le norme tecniche di attuazione (“ITS”) che disciplinano le procedure e un insieme minimo di moduli e *template* standardizzati che le imprese di assicurazione devono trasmettere alle autorità di risoluzione ai fini della predisposizione dei piani di risoluzione. Gli ITS sono stati elaborati tenendo conto delle procedure di *reporting* esistenti nell'ambito della Direttiva

(CE) 2009/138 (c.d. “*Solvency II*”) e dell’esperienza delle autorità di vigilanza nazionali, con l’obiettivo di limitare il carico amministrativo per le imprese.

**16) FSB: linee guida su risanamento e risoluzione delle imprese assicurative**

In data 29 aprile 2026, il *Financial Stability Board* (“FSB”) ha pubblicato il [rapporto finale](#) recante le linee guida sull’ambito di applicazione dei requisiti di pianificazione del risanamento e della risoluzione (*recovery and resolution planning*, “RRP”) per le imprese assicurative, in linea con i *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions* del FSB.

Il documento offre alle autorità di vigilanza un approccio strutturato per valutare quali compagnie assicurative debbano essere soggette ai requisiti RRP. In particolare, le linee guida individuano sei criteri chiave che le autorità devono considerare: (i) natura; (ii) dimensione; (iii) complessità; (iv) sostituibilità; (v) attività transfrontaliere; e (vi) interconnessione con il sistema finanziario.

Le linee guida identificano, inoltre, specifiche circostanze in cui i requisiti RRP devono trovare applicazione, tra cui i casi in cui una compagnia assicurativa svolga una funzione critica o in cui il suo eventuale dissesto possa avere un impatto significativo sul sistema finanziario o sull’economia reale. L’approccio mira a promuovere la coerenza applicativa dei *Key Attributes* tra le diverse giurisdizioni, mantenendo al contempo un margine di flessibilità per tenere conto delle differenze nelle strutture di mercato, nei quadri normativi e nelle prassi di vigilanza. Le linee guida si pongono altresì in allineamento con i Principi fondamentali in materia di assicurazioni dell’Associazione internazionale dei supervisori assicurativi.

### RESTRUCTURING E PROCEDURE CONCORDATE

#### 17) EBA: modifica alle linee guida sulla definizione di default

In data 7 maggio 2026, la *European Banking Authority* (“EBA”) ha pubblicato la [relazione finale](#) recante le modifiche alle linee guida sull’applicazione della definizione di default, elaborate in attuazione dell’art. 178 del Regolamento (UE) 2013/575 (“CRR”), come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623 (“CRR 3”), che ha imposto all’EBA di rivedere e aggiornare le suddette Linee guida.

In particolare, le principali modifiche introdotte riguardano i seguenti profili:

- rispetto al factoring senza rivalsa, è stato esteso da 30 a 90 giorni il periodo di riferimento per il trattamento tecnico dei pagamenti scaduti a livello di singola fattura, al fine di meglio riflettere le caratteristiche operative dei crediti basati su fatture e ridurre il rischio di classificazioni errate dello stato di default; e
- le linee guida sono state allineate alle modifiche introdotte dal CRR 3; e
- è stata confermata l’adeguatezza della soglia dell’1% applicata alle riduzioni della perdita di valore attuale netto (c.d. “soglia VAN”) ritenuta sufficientemente flessibile, sensibile al rischio e coerente con il quadro contabile, nonché allineata alle altre soglie utilizzate per l’identificazione del default. Un aumento della soglia VAN rischierebbe di compromettere gli sforzi compiuti dopo la crisi finanziaria per ridurre i crediti deteriorati con conseguenti significativi costi operativi.

## GIURISPRUDENZA

**18) Corte di Cassazione: sulla mancata pattuizione per iscritto di clausole contrattuali e onere della prova**

*Il titolare di conto bancario che agisca per la ripetizione di somme percepite dalla banca sull'assunto della nullità di singole clausole contrattuali per loro mancata pattuizione per iscritto, non può successivamente allegare la mancata pattuizione per iscritto del contratto medesimo, circostanza il cui onere della prova grava comunque sull'attore e non può ritenersi soddisfatto dal mero inadempimento della banca a una richiesta ex art. 119, 4° comma, TUB.*

Con l'ordinanza n. 12216/2026, pubblicata in data 1 maggio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di azione di ripetizione dell'indebitato promossa dal titolare di un conto bancario nei confronti dell'istituto di credito, precisando gli oneri di allegazione e prova gravanti sull'attore che allegghi la mancata pattuizione per iscritto di singole clausole contrattuali o dello stesso contratto di conto.

La controversia oggetto di giudizio riguardava l'azione promossa da una società per ottenere, tra le altre cose, l'accertamento della nullità delle pattuizioni sugli interessi passivi ultralegali applicati dalla banca su due conti anticipi, in quanto non pattuite per iscritto, e la correlativa condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme addebitate a tale titolo.

In sede di appello avverso la sentenza di primo grado, integralmente favorevole all'attrice, la Corte d'Appello aveva riformato la pronuncia del Tribunale sul punto, sulla base di due considerazioni. In primo luogo, la Corte d'Appello aveva ritenuto che, avendo l'attrice allegato nell'atto introduttivo in primo grado la mancata pattuizione per iscritto solo delle clausole sugli interessi passivi, essa fosse decaduta dalla possibilità di allegare la mancata pattuizione per iscritto degli stessi contratti di conto anticipi. In secondo luogo, la Corte d'Appello ha ritenuto che, anche ritenendo l'attrice legittimata ad ampliare in tal senso la propria domanda, sarebbe comunque gravato su di essa l'onere di provare la mancata pattuizione per iscritto dei contratti, che avrebbe dovuto essere soddisfatto mediante una previa richiesta di copia dei contratti alla banca (ex art. 117, 1° comma, TUB) o mediante un'istanza per l'esibizione degli stessi nel corso del processo (ex art. 210 c.p.c.).

Avverso tali statuizioni della Corte d'Appello, la società ha proposto due motivi di ricorso per Cassazione incentrati sulla tesi secondo cui sarebbe gravato sulla banca l'onere di provare la pattuizione per iscritto dei contratti di conto anticipi, in ossequio al principio di vicinanza della prova.

In via preliminare, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui *“il correntista che reclama la restituzione di somme indebitamente versate in ragione di clausole nulle deve provare l'inesistenza della causa dei pagamenti, producendo in giudizio il contratto che contiene siffatte clausole”*.

Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha qualificato come anzitutto inammissibili i due motivi di ricorso in esame, perché diretti contro un capo accessorio della sentenza impugnata (quello sulla prova della mancata pattuizione per iscritto dei contratti) anziché contro il vero capo decisivo della sentenza (quello che aveva ritenuto il tema del contendere come circoscritto alla mancata pattuizione per iscritto di singole clausole contrattuali).

I due motivi di ricorso sono stati dunque ritenuti inammissibili, in quanto *“la ricorrente contesta le decisioni impugnate riguardo alla regolamentazione dell’onere probatorio sulla mancata pattuizione per iscritto dei contratti di conto anticipi, considerato che la Corte d’Appello ha affrontato tale argomento solo in via ipotetica, dopo aver rilevato che le contestazioni articolate con l’atto di citazione originario si erano incentrate solo sulla mancanza della pattuizione scritta di alcune clausole e che, quindi, la [società] non aveva dedotto, in primo grado, che i contratti dei conti anticipi fossero stati stipulati solo verbalmente”*.

A ogni modo, la Corte di Cassazione ha ritenuto altresì infondati i due motivi di ricorso della società attinenti all’onere della prova, ritenendo che l’onere della prova della mancata pattuizione per iscritto dei contratti non potesse ritenersi soddisfatto dal solo inadempimento dell’istituto di credito alla richiesta *ex art. 119, 4° comma, TUB* formulata dalla società prima dell’avvio del giudizio.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha in particolare rilevato che *“la ricorrente non ha dedotto di aver lamentato, in primo grado, il mancato adempimento, da parte della Banca, dell’obbligo di consegna dei contratti di conto anticipi al momento della loro stipulazione, ex art. 117, co. 1, TUB, per cui, in assenza di tale lamentela, non sussisteva alcun onere della Banca di dimostrare di aver adempiuto detta consegna”*. La Corte ha inoltre rigettato un ulteriore argomento della società incentrato sull’avvenuta produzione in giudizio, da parte della banca, dei contratti di conto corrente ma non anche dei contratti di conto anticipi, osservando che da tale circostanza *“n[on] si può trarre alcuna prova [...] circa la pattuizione per iscritto delle clausole dei contratti di conto anticipi”*.

Per consultare il testo del provvedimento clicca [qui](#).

### **19) Corte di Cassazione: la clausola di un contratto di fideiussione che deroga all’art. 1957, 1° comma, c.c. è vessatoria ove il garante sia un consumatore**

*La clausola del contratto di fideiussione che deroga all’art. 1957, 1° comma, c.c. dispensando il creditore dal rispetto del termine semestrale per agire contro il debitore principale è vessatoria e nulla ove il garante sia un consumatore, con la conseguenza che la sua invalidità deve essere rilevata d’ufficio dal giudice.*

Con l’ordinanza n. 11858/2026, pubblicata in data 29 aprile 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità di una clausola di deroga all’art. 1957, 1° comma, c.c. inserita nelle condizioni generali di un contratto di fideiussione a carico di un consumatore, confermandone la nullità in quanto vessatoria e ribadendo il dovere del giudice di rilevarne d’ufficio la nullità.

La vertenza oggetto di giudizio traeva origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca contro due fideiussori per il pagamento di somme dovute da una società debitrice principale. In entrambi i gradi del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i due fideiussori avevano opposto come la banca dovesse ritenersi decaduta dalla possibilità di far valere la garanzia personale, in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto oltre il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (*ex art. 1957, 1° comma, c.c.*) e doveva ritenersi nulla, in quanto vessatoria ai sensi della normativa di protezione dei consumatori, la clausola di deroga all'art. 1957, 1° comma, c.c. pattuita nel contratto di fideiussione. La Corte d'Appello aveva però rigettato tale eccezione degli opposenti, ritenendo che, avendo questi ultimi ommesso di formularla nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, essi fossero decaduti dalla possibilità di sollevarla nel corso del giudizio di merito.

Investita del ricorso per Cassazione dei due opposenti, la Corte di Cassazione ha anzitutto confermato che *“è da ritenersi vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, 1° comma, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi, ivi previsto, per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente”*. Ciò in quanto, *“nel derogare in termini più ampi il termine di sei mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale, previsto dall'art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella del debitore principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca creditrice”*.

La Suprema Corte ha inoltre ribadito che la citata disciplina consumeristica, ora confluita nel Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), *“si affianca a quella – altra e diversa ma concorrente – ex artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti”*.

Da ciò la Corte di Cassazione ha tratto la conclusione che, rispetto a una clausola di deroga dell'art. 1957, 1° comma, c.c. a carico di un fideiussore consumatore, *“sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (artt. 1341, 2° co., 1342 c.c.) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore”*, conseguendone una *“lesione dell'autonomia privata del consumatore [...] [che] fonda allora sia nell'una che nell'altra ipotesi l'applicazione della disciplina di protezione in argomento”*.

Alla luce di quanto precede, la Suprema Corte ha dunque cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello, in quanto, omettendo di fare applicazione della suddetta disciplina di protezione dei consumatori, *“la corte di merito ha ommesso di verificare d'ufficio la portata della clausola contrattuale di*

*rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., come avrebbe dovuto, trattandosi di clausola vessatoria che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.*

Per consultare il testo del provvedimento clicca [qui](#).

**ALTRE NOTIZIE RILEVANTI**

**20) Commissione UE: in consultazione i regolamenti delegati sugli standard di sostenibilità semplificati e volontari**

In data 6 maggio 2026, la Commissione europea ha posto in consultazione (i) il progetto di Regolamento delegato recante modifiche al Regolamento delegato (UE) 2023/2772 relativo alla semplificazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità e (ii) il progetto di Regolamento delegato che integra la Direttiva (UE) 2013/34 stabilendo norme di rendicontazione in materia di sostenibilità destinate all'uso volontario da parte di imprese protette dal limite massimo della catena del valore.

In particolare:

- le modifiche proposte - con il primo Regolamento delegato - agli attuali *European Sustainability Reporting Standards* (“ESRS”) mirano a chiarire le disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2023/2772 ritenute poco chiare e a semplificare la struttura e la presentazione degli standard senza compromettere però gli obiettivi della Direttiva (UE) 2022/2464 (la “CSRD”) che ha introdotto l’obbligo per talune imprese di pubblicare informazioni relative a impatti, rischi e opportunità connessi alla sostenibilità;
- con il secondo Regolamento delegato, la Commissione mira ad allineare gli standard di rendicontazione sulla sostenibilità ad uso volontario, introdotti dalla Direttiva (UE) 2013/34 (come modificata dalla CSRD e dalla Direttiva (UE) 2026/470), agli ESRS revisionati consentendo alle imprese della catena del valore che non hanno più di 1 000 dipendenti (le c.d. «imprese protette»), non soggette agli obblighi di rendicontazione, di accedere ai finanziamenti sostenibili e di comprendere e monitorare le proprie prestazioni in materia di sostenibilità, migliorando così la loro resilienza e competitività, nonché la loro reputazione presso i consumatori, le parti interessate e le autorità di regolamentazione.

La consultazione rimarrà aperta fino al 3 giugno 2026.

\*\*\*

**CRCCD NEWS a cura di**

Elena Ghi e Claudia Marcuzzo

**Hanno collaborato alla presente edizione:**

Alberta Berruti, Sofia Cavallina, Federico Li Pomi, Matteo Manenti, Anna Manfredini, Nicolò Orlich, Flaminia Pallini, Benedetta Pedrolli, Mohammad Shamal, Luca Simoni, Gregorio Torazzi, Raffaella Tortora, Chiara Uggias e Giulia Vianello.